NUOVE ISTITUZIONI SEGRETE E FONDAMENTALI DELL'ANTICHISSIMA E VENERABILE SOCIETA' DEGLI ANTICHI MASSONI

Noi FEDERICO, per grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc. ecc.

Sovrano Gran Protettore, Grande Commendatore, Grande Maestro Universale e Conservatore dell'antichissima e Venerabile Società degli Antichi Massoni liberi associati, o Ordine Reale e Militare della Massoneria;

A tutti i nostri Illustri e Amatissimi Fratelli ai quali giungeranno le presenti

TOLLERANZA, UNIONE, PROSPERITA'

Le nostre convinzioni e i doveri conservatori e sovrani che abbiamo assunti verso l'antichissima e rispettabile istituzione conosciuta ai nostri giorni sotto il nome di MASSONERIA, di FRATERNITA' o di ORDINE DEGLI ANTICHI MASSONI LIBERI ASSOCIATI, l'hanno resa, come è noto, l'oggetto della nostra protezione e della nostra speciale sollecitudine.

Questa Istituzione universale, la cui origine rimonta a quella della società umana, è pura nel suo dogma, sapiente nella dottrina, prudente e morale negli insegnamenti, nelle pratiche, nei consigli, negli intendimenti e si raccomanda soprattutto per la finalità eminentemente filosofica, sociale ed umana.

Il fine di questa società è: Concordia, Felicità, Progresso e Benessere della Umanità in generale e di ciascun uomo in parti- colare, e pertanto deve adoperarsi con ogni speranza ed opera, con animo costante, per giungere a quel risultato che solo afferma degno di essa.

Ma, con il progredire dei tempi, la sua organizzazione e la unità del suo regime primitivo si sono grandemente corrotte per effetto delle rovine e dei grandi cambiamenti che hanno sconvolto, mutato con alterne vicende la faccia del mondo, disperso i primitivi Massoni, nei vari periodi antichi e moderni, nelle varie parti del Globo. Questa dispersione operò le divisioni che oggi esisto- no sotto il nome di Riti, il cui insieme costituisce l'ORDINE.

Ma altre divisioni, derivate dalle prime, hanno dato luogo a nuove società, gran numero delle quali non hanno in comune con la MASSONERIA che il nome e qualche forma conservata dai loro fondatori per mascherare i loro segreti disegni, spesso separatisti, talvolta anche pericolosi e quasi sempre in opposizione con i principi e le sublimi e tradizionali dottrine della MASSONERIA. I turbamenti che queste nuove associazioni hanno suscitato e lungamente alimentato nell'ORDINE, sono noti e lo hanno molto esposto ai sospetti, alla diffidenza di quasi tutti i Principi ed anche alle crudeli persecuzioni di qualcuno di loro.

Gli sforzi di insignì Massoni sono riusciti a placare queste discordie e i loro voti chiedono da lungo tempo un provvedimento generale che prevenga le discordie e consolidi l'ORDINE, restituendogli l'unità della sua direzione, della sua primitiva organizzazione e della sua antica disciplina.

Accogliendo questi voti, che sono anche i nostri dopo la nostra completa iniziazione a tutti i misteri massonici, non abbiamo, tuttavia, potuto nasconderei né il numero, né la delicata natura, né la vera imponenza degli ostacoli che si dovranno vincere per appagare i detti voti. Nostra tutelare intenzione era di meditare e concertare con i più sapienti Fratelli ed i Capi delle Fraternità di tutti i paesi, le misure più adatte per conseguire tale utile scopo senza violare alcuna indipendenza, né alcuna delle vere libertà massoniche, specialmente quella delle opinioni che, fra tutte le libertà, è la prima, la più sacra e la più facile ad essere offesa.

Finora i nostri doveri più particolari di Monarca ed i numerosi e gravi eventi che hanno segnato il corso del nostro regno, hanno, a questo riguardo, paralizzato le nostre intenzioni e ci hanno distolti da questo proposito. E' ormai tempo che la saggezza, il sapere e lo zelo dei Fratelli, che presto ci succederanno, compiano questa opera bella, giusta, grande quanto necessaria. Leghiamo loro questo compito e ci raccomandiamo di lavorarvi senza sosta, ma con prudenza e dolcezza.

Nondimeno i recenti e pressanti rapporti che in questi ultimi tempi ci sono stati inviati da ogni parte, ci dimostrano l'urgenza che c'è di opporre un valido ostacolo allo spirito d'intolleranza, di settarismo, di scissione e di anarchia *che* recenti innovatori si sforzano di far sorgere fra i Fratelli, mirando a disegni più o meno ristretti, irriflessivi e biasimevoli, presentati sotto forme speciose, capaci di sviare la vera MASSONERIA, snaturandola dallo scopo per raggiungere così il deprezzamento e lo sfacelo dell'ORDINE.

Noi stessi riconosciamo questa urgente necessità, edotti, istruiti di tutto quello che oggi avviene negli Stati vicini della nostra Monarchia.

Queste ragioni, ed altre considerazioni non meno gravi, ci spingono pertanto a raccogliere e riunire in un sol Corpo Massonico tutti 1 Riti del Regime Scozzese, le dottrine dei quali siano generalmente riconosciute essere più identiche a quella della primitiva Istituzione che tendono allo stesso scopo e che, essendo i rami principali di uno stesso albero, differiscono fra loro soltanto per formule già chiarite fra le molte, e che è facile conciliare. Questi Riti sono quelli che vanno sotto il nome di Antico, di Heredom e di Hairdom, dell'Oriente di Killwinning, di S. Andrea, degli Imperatori d'Oriente e d'Occidente, di Principi del Rea! Segreto o della Perfezione della Filosofia e il Rito recentissimo detto Primitivo. Pertanto, avendo accettato per base della nostra riforma conservatrice il titolo del primo di questi Riti ed il numero dei gradi gerarchici dell'ultimo, li dichiariamo fin da ora riuniti ed uniti in un sol ORDINE, che professando i dogmi e le pure dottrine della Massoneria primitiva, conterrà tutti i sistemi del Rito Scozzese riuniti sotto il titolo di RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO.

L'istruzione massonica si darà in 33 gradi o gradini, divisi in sette Templi o Classi, per i quali ogni massone sarà tenuto di passare successivamente prima di pervenire al più sublime ed ultimo; ed in ogni grado subirà le soste e le prove che esigono le Istituzioni, gli Statuti e gli antichi e nuovi Regolamenti dell'ORDINE e della PERFEZIONE.

Il primo grado sarà sottoposto al secondo. Questo al terzo e così di seguito fino al sublime 33° ed ultimo, che sorveglierà, correggerà e comanderà tutti gli altri, e la cui Assemblea o Capitolo sarà il GRAN CONSIGLIO SUPREMO, Dogmatico, Difensore e Conservatore dell'ORDINE, che governerà e amministrerà in virtù delle presenti Costituzioni che prossimamente saranno istituite.

Tutti i gradi dei RITI, riuniti come è detto sopra, dal 1° al 18° saranno classificati fra i gradi del RITO di PERFEZIONE nel loro ordine rispettivo e secondo l'analogia e la similitudine che esistono fra di loro, e formeranno i primi diciotto gradi del RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO; il 19° e 23° del Rito *Primitivo* danno vita al 20° dell'ORDINE; il 20° e 23° grado della *Perfezione* o 16° e 24° del Rito *Primitivo* saranno il 21° e 28° dell'ORDINE; i *Principi del Rea! Segreto* prenderanno posto al 32° Grado sotto i *Sovrani Grandi Ispettori Generali*, il cui grado è il 33° ed ultimo dell'ORDINE. Il31° avrà i *Grandi Giudici Commendatori*; i *Sommi Commendatori*, *Sommi Eletti Cavalieri Kadosch* comporranno il 30° Grado. Nei 23°, 24°, 25°, 26°, 27° e 29° si collocheranno i *Capi del Tabernacolo*, i *Principi del Tabernacolo*, i *Cavalieri del Serpente di Rame*, i *Principi della Grazia*, i *Grandi Commendatori del Tempio* ed i *Grandi Scozzesi di S. Andrea*. Tutti i sublimi gradi degli stessi regimi Scozzesi associati saranno, secondo la loro analogia o identità, distribuiti nelle classi corrispondenti del RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO.

Ma mai, sotto alcun pretesto, nessuno dei loro sublimi gradi potrà essere assimilato al 33° e sublime grado del Sovrano Grande Ispettore Generale, Protettore, Conservatore dell'ORDINE, ultimo dello stesso RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO. In nessun caso potrà chicchessia godere degli stessi diritti, prerogative, privilegi o poteri di cui Noi investiamo quegli Ispettori.

Così li istituiamo, in virtù dei Nostri poteri Sovrani e conservatori.

Ed affinché ciò resti fermo ed inconcusso, comandiamo a tutti i nostri Diletti, Strenui e Sublimi Cavalieri e Principi Massoni di darvi man forte.

Dato dalla Nostra Real Sede di Berlino, il primo giorno del mese di maggio dell'Anno di Grazia 1786, e del Nostro Regno 47°.

(firmato) FEDERICO

UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS AB INGENIIS

COSTITUZIONI E STATUTI DEI GRANDI E SUPREMI CONSIGLI

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI, PROTETTORI CAPI E CONSERVATORI DELL'ORDINE DEL 33° ED ULTIMO GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO,

E REGOLAMENTO

Per il governo di tutti i Concistori, Consigli, Collegi, Capitoli ed altri Corpi Massonici sottomessi alla loro Giurisdizione.

Nel nome del Santissimo e Grande Architetto dell'Universo

ORDO AB CHAO

Con l'approvazione, in presenza e con la sanzione dell'Augusta Maestà, FEDERICO (Carlo), Secondo nel nome, per Grazia di Dio Re di Prussica, Margravio del Brandeburgo, ecc. Potentissimo Sovrano, Gran Protettore, Gran Commendatore, ecc. dell'ORDINE, ecc.

I Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, 33° e ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato, riuniti in Supremo Consiglio, hanno deliberato e sancito le disposizioni seguenti, che sono e saranno in perpetuo le loro *Costituzioni, Statuti* e *Regolamenti* per governare i Concistori, Consigli e altre Società Massoniche sottomesse alla loro Giurisdizione.

Articolo uno.

Tutti gli articoli delle Costituzioni, Statuti e Regolamenti fatti nel 5762 dai nove Commissari del Gran Consiglio dei Principi

Massoni del Real Segreto, che non contrastino a queste disposizioni sono mantenuti e continueranno ad essere osservati; le disposizioni contrarie sono e resteranno espressamente abrogate.

Articolo due.

- I. Il 33° Grado conferisce al Massone che ha l'onore di esservi legalmente ammesso, le qualità, i titoli, privilegi e poteri di Sovrano Grande Ispettore Generale dell'ORDINE.
- II Sua missione è specialmente d'istruire e illuminare i Fratelli di conservare fra loro la Carità, l'Unione e l'Amore fra terno; di mantenere di far osservare la regolarità nei lavori di tutti i gradi; di far rispettare, mantenere e difendere in ogni occasione i dogmi, le dottrine, le istituzioni, le costituzioni, gli statuti e i regolamenti dell'ORDINE, e particolarmente quelli della Sublime Massoneria; infine, di praticare, in ogni luogo, le opere d1 pace e di misericordia.
- III. L'Assemblea di questo Grado, detta SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° GRADO e dei POTENTI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DELL'ORDINE, è costituita e organizzata come segue: . .

- 1° In tutti l paesi che hanno diritto di possedere un Supremo Consiglio di questo grado, è conferita, dai. presenti decreti, all'Ispettore più anziano, la facoltà di conferire il grado ad un altro Fratello facendosi mallevadore che esso ne è degno per il suo carattere, il suo sapere, ed i suoi gradi, e ne riceverà il giuramento.
- 2° Che insieme i due lo conferiranno alle stesse condizioni ed allo stesso modo ad un terzo.

IV: -II SUPREMO CONSIGLIO, sarà, in tal modo, costituito.

Gli altri candidati non saranno ammessi che ad unanimità di voti, espressi a viva voce da ciascuno dei membri, cominciando dal più giovane o ultimo promosso.

Un voto contrario sarà sufficiente per escludere il candidato proposto, se i motivi sono giudicati sufficienti, e così sarà in tutte le occasioni simili.

Articolo tre

- I. In siffatto paese, i due più anziani promossi nel grado saranno, *proprio jure*, i due primi Ufficiali del SUPREMO CONSIGLIO, cioè il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e l'Illustrissimo Luogotenente Gran Commendatore.
- II. Nel caso che il primo muoia, rassegni la carica o si assenti dal paese per non più ritornarvi, il secondo gli succederà, e nominerà un altro Grande Ispettore Generale ad occupare il suo posto.
- III. Se è il secondo Ufficiale che si dimette, muore o lascia Il paese per sempre, il primo nominerà un altro Fratello dello stesso grado a succedergli. , ,
- IV.-Il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore nominerà nella stessa maniera l'Illustre Ministro di Stato del Sacro Impero, l'Illustre Gran Maestro delle Cerimonie, l'illustre Capitano delle Guardie; e designerà nello stesso modo i Fratelli per coprire le altre cariche vacanti o che possono divenire tali.

Articolo quattro.

Ogni Massone avente la qualità e capacità volute e che sarà ricevuto in questo Sublime Grado, verserà prima nelle mani dell'Illustre Tesoriere del Sacro Impero una donazione di *dieci Federici d'oro*, o vecchi Ludovici d'oro, o l'equivalente nella moneta del paese. La stessa somma verrà riscossa nella stessa maniera ed allo stesso titolo da ciascuno dei Fratelli che saranno iniziati a ciascuno dei gradi trentesimo, trentunesimo e trentaduesimo.

Il SUPREMO CONSIGLIO sorveglierà l'amministrazione e regolerà l'impiego delle somme nell'interesse dell'ORDINE.

Articolo cinque.

- I. Ciascun SUPREMO CONSIGLIO sarà composto di nove Grandi Ispettori Generali, 33° grado, dei quali quattro almeno dovranno professare la religione prevalente nel paese.
- II. Se il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e il Luogotenente Gran Commendatore dell'ORDINE sono presenti, con tre membri si tiene Consiglio e si è in numero sufficiente per sbrigare gli affari dell'ORDINE.
- III. -Non vi sarà che un Supremo Consiglio di questo grado in ciascuna Nazione, Reame o Impero dell'Europa. Ve ne saranno due, più distanti possibili l'uno dall'altro, negli Stati, Continenti, Province ed Isole componenti l'America Settentrionale.

Ve ne saranno due anche negli Stati, Province, Continenti ed Isole componenti l'America Meridionale, che saranno ugualmente stabiliti il più distante possibile l'uno dall'altro.

Non ve ne sarà che uno solo per ciascun Impero, Stato Sovrano o Reame in Asia, in Africa, ecc. ecc.

Articolo sei.

Il Supremo Consiglio non sempre eserciterà la sua autorità sui gradi inferiori al diciassettesimo o *Cavaliere d'Oriente e d'Occidente*. Secondo le convenienze e le località può delegar-le, anche tacitamente; ma il suo diritto è imprescrivibile e ciascuna Loggia o Consiglio di Perfetti Massoni, di qualunque grado esso sia, è tenuto a riconoscere i membri del 33° grado nella loro qualità di Grandi Ispettori Generali dell'ORDINE, di rispettare le loro prerogative, di rendere loro gli onori dovuti, e di accondiscendere con fiducia a tutte le richieste che potranno fare nell'interesse dell'ORDINE, in virtù delle sue leggi, delle presenti Grandi Costituzioni, e delle loro attribuzioni, sia generali che speciali, anche personali e temporanee.

Articolo sette.

Tutti i Consigli e tutti i Massoni di grado superiore al sedicesimo hanno il diritto di appellarsi al SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, che potrà acconsentire che essi si presentino e siano uditi di persona.

Quando si tratti di *questioni d'onore* tra Massoni, qualunque sia il loro grado, la causa sarà portata direttamente al Supremo Consiglio che giudicherà in prima ed ultima istanza.

Articolo otto.

Il *Gran Concistoro* dei Principi Massoni del Real Segreto, 32° grado, eleggerà uno dei suoi membri a presiederlo, ma, in nessun caso, i suoi atti saranno validi se non dopo che siano stati sanzionati dal SUPREMO CONSIGLIO del33° Grado, che, alla morte dell'Augustissima Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Commendatore Universale dell'ORDINE, erediterà la sua sovrana Autorità Massonica per esercitarla in tutto il territorio dello Stato, Regno o Impero per il quale era stato istituito.

Articolo nove.

Nessun Sovrano Grande Ispettore Generale o Delegato Ispettore Generale potrà valersi dei suoi poteri in un paese sottoposto alla giurisdizione di un SUPREMO CONSIGLIO dei Grandi Ispettori Generali, debitamente stabilito e *riconosciuto da tutti gli altri*, se egli stesso non sia stato riconosciuto e approvato dal predetto SUPREMO CONSIGLIO.

Articolo dieci.

Nessun Delegato Ispettore Generale, già ammesso ed insignito di patente, o che lo sarà in avvenire giusta le presenti Costituzioni, potrà di sola sua autorità conferire il Grado di Cavaliere Kadosch, o superiore a questo, né concedere diplomi a chicchessia.

Articolo undici.

Il Gradi di *Cavaliere Kadosch*, quello di trentunesimo e di trentaduesimo non saranno mai conferiti che a quei Massoni che ne saranno giudicati degni, e alla presenza di almeno tre Sovrani Grandi Ispettori Generali.

Articolo dodici.

Dal momento in cui al Santissimo e Grande Architetto dell'Universo piacerà di chiamare a se la sua Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Grande Commendatore, Vero Conservatore dell'ORDINE, ecc. ecc.., ciascun SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente oggi costituito e riconosciuto, o che lo sarà in avvenire, in virtù

delle presenti Costituzioni, sarà di pieno diritto legalmente investito di tutti i Sovrani Poteri Massonici che ora possiede la Sua Sacra Maestà. Esso li eserciterà in tutte le occasioni e dovunque nel territorio della rispettiva sua giurisdizione e, se vi saranno proteste contro l'illegalità delle patenti e i Poteri dei Delegati Ispettori Generali, o contro altre illegalità, sarà fatta un'inchiesta e la relazione sarà inviata a tutti i Supremi Consigli dei due emisferi.

Articolo tredici.

- I. Il SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado potrà delegare uno o più dei suoi Membri, Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'ORDINE, e recarsi a fondare, costituire e confermare un *Consiglio* dello stesso grado, in qualunque delle regioni indicate nelle presenti Costituzioni, con l'obbligo per questi Delegati di conformarsi strettamente al terzo paragrafo dell'articolo secondo e altri della presente Costituzione.
- II.-Potrà egualmente dare a questi Delegati il potere di accordare delle patenti a dei Delegati Ispettori Generali che dovranno aver ricevuto regolarmente almeno il grado di Cavaliere Kadosch- delegando loro quella parte della loro suprema autorità che sarà necessaria per costituire, dirigere e sorvegliare Logge e Consigli di gradi superiori, dal quarto al ventinovesimo incluso, nei paesi dove non vi sono Logge Sublimi o Consigli legalmente costituiti.
- III.- Il rituale manoscritto dei Gradi Sublimi non sarà consegnato che solamente ai due primi Ufficiali di ciascun Consiglio o ad un Fratello che abbia la missione di andare, in un paese qualsiasi, a costituirvi un Consiglio del detto Grado.

Articolo quattordici.

In tutte le Cerimonie Massoniche e processioni dei Gradi Sublimi, il SUPREMO CONSIGLIO verrà per ultimo, i suoi due primi Ufficiali verranno dopo tutti i suoi membri e saranno sempre preceduti immediatamente dal Grande Stendardo e dalla Spada dell'Ordine.

Articolo quindici.

- I. Il SUPREMO CONSIGLIO si riunirà regolarmente nei primi tre giorni di ciascun terzo novilunio dell'anno. Lo farà **più** spesso se gli affari dell'ORDINE lo richiederanno e quando vi sarà urgenza di farlo.
- II. Indipendentemente dalle grandi feste solenni dell'Ordine, ogni anno il Supremo Consiglio ne celebrerà tre sue particolari nelle date seguenti: 1° Ottobre, 27 Dicembre, 1à Maggio

Articolo sedici.

- I:- Per essere riconosciuto e godere dei privilegi del330 Grado, ogni Sovrano Grande Ispettore Generale sarà munito di p tenti e di Credenziali che saranno emesse nelle forme prescritte del Rituale del Grado; tali lettere gli verranno rilasciate alla condizione che versi al Tesoro del Sacro Impero il diritto che sarà stato fissato da ogni Supremo Consiglio subito dopo la sua fondazione e che non potrà variare. Egli pagherà inoltre all'Illustre Cancelliere un *Federico* o un vecchio *Ludovico d'oro*, o l'equivalente in moneta del paese, per la fatica della spedizione e della apposizione dei sigilli.
- II. Ciascun Grande Ispettore Generale terra, in oltre, un registro numerato, la cui prima ed ultima pagina siano indicate come tali. In esso saranno trascritte le Grandi Costituzioni, Le Istituzioni, gli Statuti e i Regolamenti Generali della Sublime Massoneria e ciascun Grande Ispettore Generale sarà tenuto ad annotarvi di suo pugno e successivamente tutti gli atti da lui compiuti, sotto pena di nullità e anche d'interdizione. I Delegati Ispettori Generali sono sottomessi allo stesso obbligo sotto la stessa pena.

III: - Essi si comunicheranno scambievolmente 1 loro registri e diplomi, e vi attesteranno reciprocamente i luoghi in cui si sono incontrati e riconosciuti.

Articolo diciassette.

La maggioranza dei voti è necessaria per dare sanzione legale agli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali in ogni paese ove esiste un SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, legittima mente costituito e riconosciuto. In conseguenza, nella stessa regione o territorio dipendente dal detto Consiglio, nessuno degli Ispettori può valersi della propria autorità, né fame uso individualmente se non nel caso che ne abbia avuto facoltà dallo stesso Supremo Consiglio, o, se appartiene ad un'altra Giurisdizione, ne sia stato munito da speciale *Exeguator*

Articolo diciotto.

Tutte le somme versate a titolo di dotazione, dette diritti di ammissione, che vengono riscosse per iniziazioni nei gradi superiori, dall6° al33° incluso, saranno versate nel Tesoro del Sacro Impero a cura dei Presidenti e Tesorieri dei Consigli e delle Logge Sublimi di questi Gradi, dei Sovrani Grandi Ispettori Generali e dei loro Delegati, come dell'Illustre Cancelliere e del Tesoriere del Sacro Impero.

L'amministrazione e l'impiego di questi fondi saranno regolati e sorvegliati dal SUPREMO CONSIGLIO, che ne farà rendere annualmente conto fedele e generale, che farà comunicare a tutte le Associazioni dipendenti.

Deliberato, fatto ed approvato nel GRANDE E SUPREMO CONSIGLIO del33° Grado, debitamente istituito, indetto e tenuto con l'approvazione e alla presenza dell'Augustissima Maestà di Federico, Secondo nel nome, per Grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., ecc., Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Gran Commendatore, Gran Maestro Universale e Vero Conservatore dell'ORDINE, il primo maggio 5786 V. L. e 1786 .E

Approvato e dato dalla Nostra Residenza Reale di Berlino, il primo maggio dell'anno di Grazia 1786, 47° del Nostro Regno.

L. S.

(firmato) FEDERICO